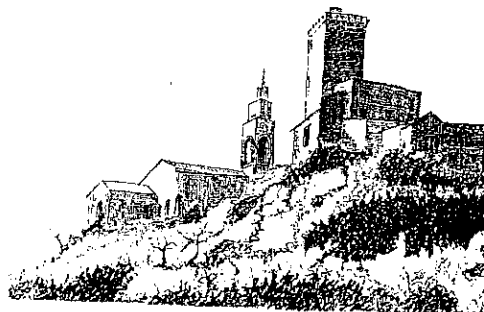




Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.6

Prot. n. 3420 del 03 APR. 2019

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE Sessione ordinaria in prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento Comunale Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione modifica ed integrazione componenti Tassa Rifiuti (TARI)

L'anno duemiladiciannove addì ventotto mese di marzo alle ore 16,15 --nella Sala Consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

		Presente	Assente
1) CARDILLO	Giancarlo	X	
2) ROSATO	Giuseppe	X	
3) CIORRA	Alessandro	X	
4) FUSCO	Vincenzo	X	
5) D'APRANO	Americo	X	
6) SALTARELLI	Michele	X	
7) MIGNANO	Simone	X	
8) FALSO	Mery	X	
9) ROSATO	Antonio		X
10) TESTA	Gianfranco		X
11) POMPEO	Angelo Felice		X
12) TERILLO	Michelina		X
13) GAETANO	Patrizia		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonietta Di Massa che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Alessandro CIORRA – Presidente -, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta .

Sono, altresì presenti gli assessori esterni Russo G., Tucciarone L., Orlandi F., Iotti P.

All'atto della trattazione dell'argomento in esame risultano presenti i consiglieri G. Testa, M. Terillo e P. Gaetano

Si dà atto viene tenuta un'unica discussione dal punto 3) al punto 8) dell'o.d.g. in quanto tutti connessi al Bilancio il cui verbale viene allegato alla delibera n° 8 "Bilancio di previsione 2019-2021. DUP 2019-2021 ed allegati. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Municipale Unica(IUC) approvato con Delibera Consiliare n° 6 del 09/09/2014 esecutiva;

ATTESO che la predetta imposta, si compone dell'imposta municipale propria(IMU), della tassa sui rifiuti(TARI) e del tributo per i servizi indivisibili(TASI);

RITENUTO, pertanto , dover apportare al Regolamento Comunale Tari le necessarie variazioni ed integrazione nella nuova formulazione degli artt. 33 e 41, di cui all'allegato A);

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine previsto a livello nazionale per l'approvazione del Bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

VISTO il decreto del Ministro degli Interni del 25/01/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione comunale nella seduta del 20/03/2019;

VISTI i pareri favorevoli all'uopo espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n.267/2000;

SENTITO il Segretario Comunale il quale si esprime favorevolmente in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CON votazione ; legalmente espressa, astenuti n./,favorevoli n.7 ,contrari n.4 (G.Testa, M. Terillo, P.Gaetano, M. Saltarelli) resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente regolamento Imposta Municipale Unica (IUC), di cui alla deliberazione del Consiglio comunale N° 6 del 09/09/2014 relativamente alla componente TARI, nella nuova formulazione dell'art. 33 e dell'art. 41 di cui all 'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare in ogni sua parte il succitato regolamento comunale TARI e per quanto non previsti nello stesso si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge;
- 3) di dare atto che le sopracitate modifiche andranno in vigore a far data dall'anno 2019;
- 4) di trasmettere copia della presente al Ministero Delle Finanze-Direzione Centrale per la fiscalità locale- ai sensi dell'art. 68, comma 3 del D.lgs n° 507/1993.
- 5) Di dichiarare con voti favorevoli 7 , contrari 4 (G.Testa, M. Terillo, P.Gaetano, M.Salatrelli) immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ART. 33- LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO-

Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

-Utenze Domestiche

- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse e retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete(gas, acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, perchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici scoperte di altezza inferiore ai 150 centimetri.

-Utenze non domestiche

-Locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 25;

-centrali termiche e locali riservati agli impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

-aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

-aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

-are impraticabili o intercluse da recinzione;

-aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

-aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

-aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

-aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 41 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE-

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. Per i locali che costituiscono pertinenza, iscritti nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, si applica solo la parte fissa della tariffa.



COMUNE DI CASTELFORTE
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI: **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Regolamento comunale Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione modifica ed integrazione componenti Tassa Rifiuti (TARI)

Ai sensi dell'art.49 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l'Ente non abbia Funzionari Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze;

I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05-03-19

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Gaspare COVIELLO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05-03-19

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Gaspare COVIELLO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro CIORRA)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Antonietta DI MASSA)

Antonietta Di Massa

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato/verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castelforte il 03 APR. 2019 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 03 APR. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. ssa Antonietta DI MASSA)

Antonietta Di Massa

Esecutiva ai sensi del 4° comma, art. 134 della Legge 267/2000.

Li 03 APR. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Antonietta DI MASSA)

Antonietta Di Massa